



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**109/2015**  
**Settembre/2/2015 (\*)**  
**Napoli 2 Settembre 2015**

***L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 67/E del 23 luglio scorso, ha chiarito che per esprimere l'opzione per il vecchio regime dei minimi, chi ha iniziato l'attività tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2015 deve eventualmente rettificare i documenti emessi e poi indicare l'opzione in sede di UNICO 2016.***

Come noto, dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il nuovo "**regime dei minimi**", che ha sostituito tutti i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014. Purtroppo, sono state previste due deroghe che riguardano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità:

- la stessa Legge di Stabilità 2015 ha consentito, a coloro che applicavano tale regime al 31 dicembre 2014, di continuare ad avvalersene fino al compimento dei 5 anni di attività o, alternativamente, del 35° anno di età;
- La Legge n. 11/2015 di conversione del Decreto milleproroghe (*id*: D.L. n. 192/2014) ha consentito la sua applicazione anche ai soggetti, in possesso dei requisiti, che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione fino al 31/12/2015.

## ***I contribuenti che hanno intrapreso un'attività a inizio 2015***

La risoluzione *de qua* riguarda coloro che hanno iniziato **un'attività tra il 1° gennaio 2015 ed il 28 febbraio 2015, in pratica prima dell'entrata in vigore della suddetta L. 11/2015**, e che quindi hanno scelto il proprio **regime fiscale senza avere la possibilità di accedere al vecchio regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità, sicuramente più conveniente del nuovo regime forfetario**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione in parola che, sebbene l'applicazione del regime fiscale di vantaggio debba derivare da una specifica scelta del contribuente, in base al D.P.R. n. 442/1997, in ogni caso **l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta ovvero di regimi contabili si desumono per *facta concludentia* del contribuente e/o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili**.

Orbene, ai fini della validità dell'opzione, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente fin dall'inizio dell'anno ed il contribuente è poi tenuto a comunicare l'opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

Per logica conseguenza, **il contribuente che non abbia potuto manifestare nel modello di inizio attività A/7 l'opzione, potrà comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015** (*id*: UNICO 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva e questo vale anche per coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 ossia prima del 1° marzo 2015.

Il contribuente deve, inoltre, rettificare gli eventuali documenti emessi con IVA ordinaria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Risoluzione ovvero entro la liquidazione IVA successiva, se la stessa cade dopo tale termine.

## ***Rettifica documenti emessi***

Come già detto, coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 prima dell'entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192 del 2014 e che hanno deciso di applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio,

entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione in commento ovvero entro la prima liquidazione IVA successiva se la stessa scade dopo il citato termine, **dovranno apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta.**

Nello specifico, **per le operazioni attive potranno emettere nota di variazione al fine di correggere l'attribuzione dell'IVA in rivalsa al cessionario o committente**, che a sua volta sarà obbligato a registrare la nota di variazione, salvo naturalmente il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Inoltre, dovrà essere cura del contribuente effettuare la variazione in aumento dell'IVA sugli acquisti eventualmente detratta nel primo trimestre.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**